

# COMUNE DI BORGO CHIESE

PROVINCIA DI TRENTO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI.</b>
-----------------	--

L'anno duemilasedici, addì ventotto del mese di dicembre, alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

PUCCI CLAUDIO  
POLETTI MICHELE  
BODIO FABIO  
ZULBERTI ALESSANDRA  
FACCINI MICHELE  
POLETTI SILVIA  
FACCINI CRISTINA  
GNOSINI KATIA  
TAMBURINI MIRKO  
LEOTTI GIUSEPPE  
FERRARI EFREM  
BUTTERINI GIOVANNI

Assenti i signori: Bertini Efrem, Spada Roberto, Dell'Oglio Angela Teresa.

Assiste il Vicesegretario comunale signora Conte dott.ssa Rosalba

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pucci Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 2 dell'ordine del giorno.

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI.</b>
-----------------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 provvede innanzitutto ad adeguare l'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige alle disposizioni in materia di controlli interni introdotte nel Testo unico enti locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli Enti Territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- Il comma 1 dell'art. 56-bis "Controlli interni" della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, prevede che gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- Il comma 2 dell'art. 56-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, prevede che, oltre al controllo di regolarità amministrativa e contabile, gli enti locali organizzano un sistema di controlli interni diretto a:
  - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
  - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
  - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
  - d) verificare, attraverso l'affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e il controllo dello stato di attuazione dei medesimi, nonché attraverso la redazione del bilancio consolidato sulla base della disciplina in materia, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
  - e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
- La legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 ha introdotto alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 i seguenti articoli:
  - Art. 56-ter Controllo di regolarità e contabile;
  - Art. 56-quater Controllo strategico;
  - Art. 56-quinquies Controllo sulle società partecipate non quotate;
  - Art. 56-sexies Controllo sugli equilibri finanziari.

- Il comma 4 dell'art. 56-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, introdotto dalla legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31, prevede che, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
- L'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 sopra richiamata assegna ai comuni un termine di sei mesi per l'adozione delle disposizioni attuative del sistema dei controlli interni: tale termine scade il 6 luglio 2016.

Preso atto che con Circolare del 1° luglio 2016 il Consorzio dei Comuni Trentini comunicava il possibile differimento del termine di adozione delle misure attuative del nuovo sistema dei controlli interni.

Vista la Circolare n. 4/EL/2016 del 4 agosto 2016 con cui la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige comunicava il differimento al 6 gennaio 2017 del termine per l'adozione delle misure attuative in materia di controlli interni previsto dall'articolo 2 della L.R. 15 dicembre 2015, n.31 e modificato dall'articolo 7 della L.R. 26 luglio 2016, n.7 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino Alto-Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018", che ha sostituito – nell'articolo 2 della L.R. n.31/2015 – le parole "sei mesi" con le parole "un anno".

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra premesso, individuare un adeguato strumento per il controllo successivo della regolarità degli atti e dell'azione amministrativa.

Visto il Regolamento comunale inerente il sistema dei controlli interni nel testo all'uopo predisposto, il quale consta di n. 10 (dieci) articoli e ritenuto meritevole di approvazione.

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., al fine di rendere fin da subito operativo il Regolamento.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 81 e 81-ter del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., il parere favorevole sulla regolarità tecnica del responsabile del servizio segreteria, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

Visto il Testo Unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma di Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m..

Con voti favorevoli n.12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. Di approvare il "Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni" costituito da n. 10 (dieci) articoli e facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di demandare, per quanto di competenza, al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al presente provvedimento.
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli n.12, contrari n.0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., al fine di rendere fin da subito operativo il Regolamento.

4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
f.to Pucci Claudio

IL VICESEGRETARIO  
f.to Conte dott.ssa Rosalba

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li 29.12.2016



Il Vicesegretario comunale  
Conte dott.ssa Rosalba

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosalba Conte".

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritta Vicesegretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 29.12.2016 all'albo per dieci giorni consecutivi.



Il Vicesegretario comunale  
Conte dott.ssa Rosalba

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosalba Conte".

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.



Il Vicesegretario comunale  
Conte dott.ssa Rosalba

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosalba Conte".

# **COMUNE DI BORGO CHIESE**

**Provincia di Trento**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd. 28 dicembre 2016

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina il sistema dei controlli interni del Comune di Borgo Chiese, secondo quanto previsto normativa regionale.
2. Costituiscono principi generali sui quali si basa l'attività di controllo interno i canoni di legalità, di rispondenza al pubblico interesse e di efficienza; in particolare, di tali canoni costituiscono espressione i seguenti obblighi da osservarsi da parte dei soggetti che operano nell'amministrazione o per conto della stessa:
  - a) di uniformare l'attività al rispetto della legge, delle disposizioni statutarie e regolamentari, allo scopo di assicurare la legittimità, la correttezza e la regolarità dell'azione dell'Ente nell'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, nei contratti e nell'attività di diritto privato;
  - b) di assicurare che l'attività sia efficacemente diretta al conseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi;
  - c) di utilizzare strumenti telematici per l'effettuazione di ogni forma di comunicazione, salvo che tale utilizzo non sia possibile per circostanze obiettive;
  - d) di assicurare la trasparenza, l'accesso civico e l'accesso ai documenti come stabilito dalla vigente normativa, fermi restando i limiti e i divieti di divulgazione e le cautele da adottare nei casi contemplati;
  - e) di rispettare i tempi del procedimento amministrativo.
3. Tenuto conto della dimensione del Comune e dell'opportunità di rendere organico il sistema dei controlli con le innovazioni introdotte nell'ordinamento finanziario e contabile dalla normativa applicabile agli Enti locali nella provincia di Trento sull'armonizzazione contabile, il regolamento disciplina:
  - il controllo antecedente di regolarità amministrativa su tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale che non sia mero atto di indirizzo come stabilito dal successivo articolo 3 e sugli atti di organi monocratici nei casi previsti dal successivo articolo 4, da effettuarsi con il parere sulla regolarità tecnica e quello contabile da effettuarsi con il parere sulla regolarità contabile;
  - il controllo successivo di regolarità amministrativa;
  - il controllo sugli equilibri finanziari;

- il controllo di gestione;
  - la misurazione delle prestazioni;
  - il controllo sulle società controllate e partecipate.
4. Il sistema dei controlli è disciplinato sulla base del principio di separazione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione e organizzato con il Segretario comunale, il Vicesegretario comunale, i Responsabili delle strutture e le unità di controllo, laddove istituite, nonché, secondo quanto eventualmente previsto da specifica convenzione redatta ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2, mediante uffici unici o con il supporto del Consorzio dei Comuni Trentini.
  5. Aspetti di dettaglio nelle singole tipologie di controllo, in conformità alla legge e al presente regolamento, possono essere disciplinati con atti interni di indirizzo.
  6. L'ente può istituire forme di verifica del grado di soddisfazione dell'utenza (*customer satisfaction*) a supporto nella valutazione dell'impatto delle linee strategiche e degli indirizzi operativi nonché dei risultati della gestione.

## **Art. 2**

### **Articolazione del sistema della programmazione - gestione – controllo - rendicontazione**

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'ordinamento vigente, la programmazione del Comune di Borgo Chiese si articola in:
  - a) **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA:** costituiscono strumenti della programmazione strategica le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, presentate dal Sindaco, sentita la Giunta, al Consiglio comunale, il Documento Unico di Programmazione, il piano di miglioramento della PA o i relativi atti sostitutivi, nonché gli ulteriori documenti di programmazione a contenuto strategico approvati dal Comune, tra cui il piano regolatore generale e le relazioni illustrative che ne fanno parte;
  - b) **PROGRAMMAZIONE OPERATIVA:** costituiscono strumenti della programmazione operativa il Documento Unico di Programmazione, il bilancio di previsione ed i relativi allegati, nonché gli ulteriori documenti di programmazione a contenuto operativo approvati dal Comune;
  - c) **PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA:** costituiscono principali strumenti della programmazione esecutiva, il Piano esecutivo di gestione o i relativi atti sostitutivi,

comprensivi delle indicazioni per la misurazione e valutazione dei risultati dell'organizzazione e dei responsabili delle strutture.

2. Il sistema dei controlli accompagna, nella gestione, il ciclo della programmazione attraverso un processo virtuoso di monitoraggio, verifica, adeguamento, in ordine ai diversi aspetti di rispettivo riferimento.

## **CAPO II**

### **CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

#### **Art. 3**

##### **Controllo antecedente sugli atti deliberativi**

1. Su ogni proposta di deliberazione del Consiglio o della Giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del Responsabile della struttura competente.
2. Il parere di regolarità tecnica è reso entro tre giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui sono resi disponibili i contenuti della proposta di deliberazione ed è inserita agli atti depositati in visione dei consiglieri comunali a seguito della convocazione della seduta al cui ordine del giorno è inserita l'approvazione della proposta medesima; il predetto termine può essere motivatamente prorogato per approfondimenti indispensabili ovvero per ottenere documentazione integrativa necessaria; in caso d'obiettiva e dimostrata urgenza che renda improrogabile l'adozione della deliberazione, il parere va reso nei tempi necessari e, qualora ritenuto indispensabile, anche con dichiarazione da rendersi in adunanza consiliare alla quale il responsabile può essere invitato a tal fine. I pareri vanno resi, con le stesse modalità, anche sulle proposte emendative che introducano modifiche sostanziali.
3. Il parere di regolarità tecnica attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed è espresso valutati, in ogni caso, anche i seguenti parametri:
  - a) competenza: il soggetto adottante ha la competenza all'adozione dell'atto e non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse che risultino di conoscenza di tale soggetto; sussistono i requisiti di legittimazione degli eventuali destinatari dell'atto;
  - b) rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa: l'atto rispetta i principi generali dell'azione amministrativa che includono, oltre alla legittimità di cui al punto

successivo, anche l'economicità, l'efficacia nonché l'efficienza, l'imparzialità, la proporzionalità, la ragionevolezza e la trasparenza;

- c) legittimità/conformità normativa: l'atto rispetta la normativa generale e quella di settore (disposizioni di legge, disposizioni attuative, statuto e regolamenti dell'Ente, disposizioni operative interne, rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi);
  - d) coerenza con la programmazione: l'atto è conforme ai documenti di programmazione dell'Ente e di quelli di altri Enti qualora rilevanti e direttamente vincolanti per l'amministrazione;
  - e) completezza sostanziale: l'atto risulta intrinsecamente coerente; in particolar modo sussiste coerenza tra le finalità esplicitate e le decisioni adottate; considerazioni analitiche, a giustificazione di eventuali difformità tra le premesse/motivazioni dell'atto e decisioni adottate, sono esplicitate anche mediante richiamo ad altri atti o documenti;
  - f) completezza formale: il provvedimento è integro degli elementi essenziali dell'atto amministrativo; riporta i riferimenti pertinenti alla normativa generale e di settore, i riferimenti a eventuali atti presupposti o preparatori sia obbligatori che, ove resi, facoltativi (pareri, autorizzazioni, valutazioni, esiti di conferenze di servizio, etc.), nonché – ove possibile – l'indicazione sul regime giuridico dell'atto (possibilità di impugnazione in via amministrativa o giurisdizionale).
4. Il parere di regolarità contabile è reso dal Responsabile del Servizio finanziario, su ogni proposta di deliberazione che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; tale parere è reso sulla base dei contenuti sostanziali della proposta e del relativo parere sulla regolarità tecnica e con il medesimo si verifica la coerenza della proposta con quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell'Ente, con le previsioni dei documenti di bilancio e del piano esecutivo di gestione, con riguardo alla disponibilità dello stanziamento, all'effettivo realizzo della fonte di finanziamento, all'imputazione al bilancio e agli strumenti di programmazione operativa, al permanere degli equilibri finanziari, al rispetto delle norme fiscali e dei vincoli di finanza pubblica. Si osservano le disposizioni del precedente comma 2 relativi al termine di rilascio del parere. Sui profili di natura finanziaria/contabile si esprime anche l'Organo di revisione nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari dell'Ente.
5. I pareri sulla regolarità tecnica e contabile sono citati nella deliberazione alla quale si

riferiscono.

6. Il parere contrario sulla regolarità tecnica o contabile deve essere adeguatamente motivato. In caso di parere condizionato devono essere esplicitate le condizioni alle quali è subordinato il parere favorevole pieno.
7. Ove il Consiglio o la Giunta non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nei provvedimenti.

#### **Art. 4**

##### **Controllo antecedente obbligatorio ed eventuale sugli atti di organi monocratici**

1. Qualora lo Statuto comunale preveda che gli atti di natura tecnico-gestionale possono essere affidati al Sindaco o a Assessori, i pareri di cui all'articolo precedente sono resi obbligatoriamente sulla proposta di provvedimento. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo precedente in relazione ai tempi di rilascio dei pareri medesimi.
2. Gli atti di competenza del Sindaco o di Assessori diversi da quelli contemplati nel punto precedente sono adottati previa istruttoria compiuta dal responsabile della struttura competente che include l'esame sulla regolarità tecnica. Ove richiesto, tale responsabile esplicita l'esame di tali profili attraverso un parere sulla regolarità tecnica.
3. Su tutti gli altri atti di organi monocratici differenti da quelli contemplati nei due commi precedenti non è dovuto il parere sulla regolarità tecnica salvo che non sia diversamente disposto; i profili sulla regolarità tecnica sono, in tal caso, esaminati in sede istruttoria nella predisposizione dell'atto. Qualora la predisposizione di un atto rientri nella competenza di più strutture, la regolarità tecnica è esaminata da ciascuno dei responsabili per i profili di propria competenza ed è formalizzato nella forma di atto a firma congiunta.
4. Sugli atti di organi monocratici che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente, che non siano assoggettati al regime di visto di cui al successivo articolo 5, è reso il parere sulla regolarità contabile dal responsabile Servizio finanziario nonché dall'Organo di revisione nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari dell'ente.

#### **Art. 5**

##### **Il visto di regolarità contabile**

1. Il visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle

determinazioni di prenotazione/impegno di spesa, di competenza del responsabile del servizio finanziario, condiziona l'efficacia dell'atto. Il visto viene rilasciato previa verifica della correttezza e validità della determinazione sotto il profilo contabile in conformità a quanto precisato dal regolamento di contabilità.

2. Eventuali incongruenze che non incidono sulla correttezza e sulla validità dell'atto sotto il profilo contabile e non determinano dubbi sul significato della parte dispositiva non sono di ostacolo al rilascio del visto di regolarità contabile.
3. Il diniego di visto di regolarità contabile rende la determinazione improduttiva di effetti.

## **Art. 6**

### **Il controllo successivo di regolarità amministrativa**

1. I controlli successivi di regolarità amministrativa sono eseguiti dal Segretario comunale nei seguenti casi:
  - a) su segnalazione motivata del Sindaco, del Revisore dei conti, del Referente anticorruzione, del Responsabile della trasparenza o dell'Organismo di valutazione qualora costituito;
  - b) su iniziativa dello stesso Segretario in presenza di fatti o circostanze tali da ritenere opportuna l'effettuazione del controllo;
  - c) a campione con la periodicità, le tipologie e percentuali di atti da controllare definite sulla base di un programma annuale predisposto dal Segretario comunale e approvato dalla Giunta comunale; tale programma articola la campionatura dei controlli nelle tre tipologie: determinazioni di impegno/prenotazione della spesa, contratti, altre tipologie di atti amministrativi non comportanti spese.
2. I controlli successivi di regolarità amministrativa sono diretti a verificare, in una logica di positiva e leale collaborazione e:
  - a) la correttezza e la regolarità dell'atto;
  - b) la correttezza e la regolarità del relativo procedimento;
  - c) la conformità dell'atto agli atti di programmazione e agli atti di indirizzo.
3. Per l'effettuazione del controllo il Segretario comunale può richiedere la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o all'organo di revisione finanziaria per gli aspetti di competenza dello stesso.
4. Le risultanze del controllo sono trasmesse, a cura del Segretario, con periodicità annuale all'Organo di revisione, all'Organismo di valutazione, dove costituito, alla Giunta e al Consiglio comunale.

**Capo III**  
**CONTROLLO DI GESTIONE**

**Art. 7**

**Il controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutti i servizi del Comune, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione (feedback) il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di contabilità.
2. Le finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra gli organi responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.
3. Sono oggetto di controllo:
  - a. la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata e l'individuazione di target di risultato adeguati;
  - b. il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili e, la loro misurazione quali-quantitativa attraverso indicatori di performance;
  - c. i servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni;
  - d. l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Sono oggetto di controllo successivo:
  - a. la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti dell'ente, la valutazione dei servizi erogati;
  - b. l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali;
  - c. l'attività dei Responsabili del settore.
5. Il controllo di gestione ha, altresì, valenza sotto il profilo organizzativo in quanto supporta il personale verso il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.

**CAPO IV**  
**LA MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

**Art. 8**

**Misurazione delle prestazioni**

1. Al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle prestazioni, sono stabilite dalla Giunta comunale procedure per la misurazione dei risultati:
  - a) dell'organizzazione (performance organizzativa);
  - b) dei responsabili delle strutture (performance individuale).
2. Le prestazioni sia individuale che organizzativa deve essere valutata con cadenza annuale, previa definizione:
  - a) delle fasi, dei tempi, delle modalità, dei soggetti e delle responsabilità del processo di misurazione e valutazione della prestazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 18 commi 109, 110, 111, 112, 113 della L.R. 10/98;
  - b) delle modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
  - c) delle modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
3. Il sistema di misurazione delle prestazioni ha la finalità di:
  - a) verificare il conseguimento degli obiettivi;
  - b) informare e guidare i processi decisionali;
  - c) gestire in maniera più efficace sia le risorse che i processi organizzativi;
  - d) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
  - e) promuovere la crescita delle competenze professionali, attraverso la formazione e l'aggiornamento, la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative;
  - f) valutare le prestazioni in base anche a criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse dei destinatari dei servizi;
  - g) garantire la massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della prestazioni, mediante l'utilizzo di idonei strumenti di comunicazione;
  - h) fornire la base di un sistema incentivante per premiare il merito, l'impegno e la produttività di ciascun dipendente;
  - i) condividere gli obiettivi dell'Amministrazione con il personale, promuovendo strumenti di interazione e dialogo.

4. Il processo di misurazione e valutazione della prestazione individuale e organizzativa è costituito da tre fasi:
- a) definizione di obiettivi;
  - b) elaborazione di indicatori;
  - c) individuazione di sistemi premianti e di sistemi di rendicontazione dei risultati, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

## **CAPO V**

### **CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI**

#### **Art. 9**

##### **Controllo degli organismi partecipati**

1. Il sistema dei controlli sulle società, enti ed organismi partecipati si attua, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e ha il fine di evitare che, in conseguenza della relativa gestione, si producano effetti negativi sul bilancio dell'Ente locale, di verificare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità dell'attività del soggetto partecipato, nonché di assicurare il rispetto degli eventuali indirizzi allo stesso impartiti.
2. In sede di organizzazione delle modalità di controllo sulle società, Enti e organismi partecipati sono previste specifiche azioni classificate in relazione all'esistenza di controllo da parte di altri Enti pubblici, al livello di partecipazione ed all'esistenza di perdite o di disequilibri patrimoniali o finanziari (registrati o potenziali) in capo al soggetto partecipato.

## **CAPO VI**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 10**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla deliberazione consiliare di approvazione.
2. Nei primi cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta comunale può introdurre gradualmente le azioni previste per l'attuazione dei controlli interni.